

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA ODV"**

Codice fiscale 90018530205
Via Bassa di Casalmoro N. 3 – 46041 Asola (MN)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 06.10.2022 alle ore 18.30 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato "AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione adeguamento statutario alle norme del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS;**
- 2 - Varie ed eventuali.**

Alle ore 18.40, constatata la partecipazione di n. 6 associati e la partecipazione di n. 4 componenti del Consiglio Direttivo, come da distinta a parte redatta, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, rilevato che i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione, il Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Stefano Sardini ne assume la Presidenza, a norma del vigente Statuto dell'Associazione, chiama la sig.ra Barosi Ambra a svolgere le funzioni di segretario e

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, essendo raggiunto il quorum, previsto dallo statuto, per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'Assemblea il nuovo statuto aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 adeguato per l'iscrizione al RUNTS, e ne chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

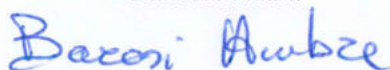
L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità:

DELIBERA:

- 1) di approvare il nuovo statuto aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, adeguato per l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle 18.50 dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario
Barosi Ambra**



**Il Presidente
dott. Stefano Sardini**



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA ODV"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

1) E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ODV "AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA ODV" con sede legale nel Comune di ASOLA – via Bassa di Casalmoro, 3.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 – Scopi e finalità.

1) L'ODV è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- sostenere e supportare e tutelare il Presidio Ospedaliero di Asola nella sua attività istituzionale;

- svolgere attività di raccolta fondi da devolvere al miglioramento dei servizi ospedalieri di Asola;

- promuovere il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza dell'ambito distrettuale di pianificazione di Asola;

- svolgere attività di tutela della salute pubblica;

- avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge nell'ambito distrettuale di pianificazione di Asola, tutte le attività ritenute idonee al conseguimento dello scopo sociale, purché consentite dalle norme vigenti;

- diffondere la conoscenza di specifiche patologie, ai medici e agli operatori sanitari sia pubblici che privati.

L'Associazione ha come scopo quello di ampliare la connessione e la condivisione,

oltre che lo studio e la ricerca di informazioni, riguardanti specifiche patologie; offrire il supporto e sostegno morale tra gli interessati, singoli, enti, associazioni, attraverso i canali online e offline. Inoltre, si prefigge di ampliare la consapevolezza delle patologie e ad inserirla negli ambiti ufficiali di studio e ricerca, sostenendo altresì un più ampio riconoscimento della stessa all'interno delle strutture sanitarie pubbliche.

L'associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art. 3 – Attività.

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di:

- organizzare corsi, eventi e convegni in autonomia o in collaborazione con altri enti con finalità di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso le specifiche patologie;
- elaborazione, pubblicazione e diffusione di articoli, protocolli riguardanti consigli e condotte interessanti le specifiche patologie;

L'associazione, che è per l'informazione in totale trasparenza e senza restrizioni di nessun genere, anche attraverso il proprio sito, agevola il più possibile la ricerca di informazioni sempre partendo dal punto di vista del paziente, con un linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Accompagna la singola persona attraverso il proprio percorso alla risoluzione della

patologia, sia dal punto di vista funzionale, che estetico e psicologico, qualsiasi sia il

cammino che ognuno decide di intraprendere (intervento in SSN, intervento privato).

A puro titolo esemplificativo potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- assistenza a malati con specifiche patologie;

- educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione, conoscenza e divulgazione delle patologie;

- assistenza, informazioni, promozione, aiuto e tutela dei diritti delle persone a cui viene riscontrata la specifica patologia, anche attraverso i social network;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e corsi e incontri anche a supporto delle donne incinte e mamme;

- istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

- organizzazione di corsi con esperti professionisti (fisioterapisti, osteopati, fisiatrici, ostetriche, personal trainer, ecc.) per un percorso di recupero fisico pre e post gravidanza, pre e post intervento;

- attività editoriale: pubblicazione di articoli, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- cercare e contattare professionisti nei vari settori attinenti le specifiche patologie per ampliare la rete di aiuto necessaria alla risoluzione delle stesse;

- incentivare la connessione tra i professionisti e i malati aiutando questi ultimi a trovare il proprio percorso alla guarigione;

- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse

generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con

le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del

consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività

diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione

di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'associazione potrà occuparsi di tutte quelle attività culturali strumentali al

perseguimento delle finalità associative: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,

proiezioni documentari, campagne di informazione e sensibilizzazione, realizzazione

di ricerche e studi, attività di documentazione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro,

possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che

immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo

restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni

di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

2) Le attività di cui al punto precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore

di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo

e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da

eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del

Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute

per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti

dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una



autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L' ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche.

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) - Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) - Contributi pubblici e privati;
- c) - Donazioni e lasciti testamentari;
- d) - Rendite patrimoniali;
- e) - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);



f) - Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre rispettivamente ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci.

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione.

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita



domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna

a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni

adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e

comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della

relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei

nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita

dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ODV

b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi venti giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del

Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato,

devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi,

consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da

qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o

delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato,

questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né

hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.



Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci.

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed

alla sua attività. In modo particolare:

a) - I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e

avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente

Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi

associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di accedere e consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, facendone

preventiva richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale si riserva

giorni tre per metterli a disposizione, con rimborso di eventuali costi vivi sopportati

dall'Associazione.

b) - I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli

organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita

dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in

nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'ODV.

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei Soci.

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima

	convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data	
	diversa dalla prima.	
	8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso	
	sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i	
	soci.	
	9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o	
	dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un	
	verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto	
	dallo stesso e dal Presidente.	
	10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento	
	può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,	
	comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di	
	particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A	
	tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto	
	dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.	
	11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo	
	scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci.	
	1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza	
	degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del	
	bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.	
	2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla	
	maggioranza degli associati presenti o rappresentati.	
	Pag. 10 di 20	

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e relativi allegati previsti dal presente statuto;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente

il numero e la revoca;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone

l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ODV;

- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);

- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione

di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o

deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed

attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli

obiettivi definiti dall' ODV stesso.

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che

prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente

documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci.

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ed i relativi allegati previsti dal presente statuto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

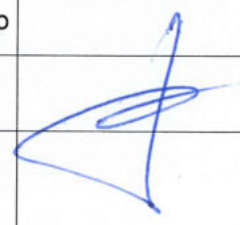
14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Presidente.

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo.

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al presente statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri.

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 - Il Presidente onorario.

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18 - Comitati Tecnici.

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina



il coordinatore.

Art. 19 – Scioglimento.

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 - Norme finali.

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Asola, sei ottobre duemilaventi.

Il Presidente: dott. Stefano Sardini.



Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati del sei Ottobre duemilaventi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1212
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 06/10/2022 REGISTRATO IL 12/10/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001212

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90018530205 AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA
 ID. TELEMATICO: TMQ22L001212000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 90018530205
- 2 - SRDSFN54C13E897D

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

- 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1
- 2 002 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 2

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

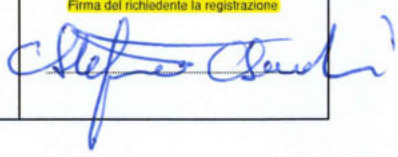
CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Foglio N. 1 / di tot. 1	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	9 0 0 1 8 5 3 0 2 0 5	0 6 1 0 2 0 2 2	
TIPOLOGIA DELL'ATTO	ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE	ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
		Reg Pro Ces Ris	Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
1		9 0 0 1 8 5 3 0 2 0 5										AMICI DELL'OSPEDALE DI ASOLA OVD ASS.VOL.																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							
46041 ASOLA												M, N		VIA BASSA DI CASALMORO										3							
N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
2		S, R, D, S, F, N, 5, 4, C, 1, 3, E, 8, 9, 7, D										SARDINI																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
STEFANO												MANTOVA										M, N		13 03 1954						M	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE												M, N		VIA VERDI										72/B							
N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							
N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							
N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							
N. ORD.		CODICE FISCALE										COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE																			
NOME												COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA										PROVINCIA		DATA DI NASCITA						SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE												PROVINCIA		VIA O PIAZZA										N. CIVICO							

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO											
		9 0 0 1 8 5 3 0 2 0 5										0 6 1 0 2 0 2 2				1 1											
TIPOLOGIA DELL'ATTO		ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE																		Foglio N. / di tot.							
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																											
N.ORD	CODICE NEGOZIO		(1)	(2)	(3)	VALORE										DANTI CAUSA (es. proprietari)		/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)								
	E000															1		/	2								
																		/									
																		/									
																		/									
																		/									
																		/									
																		/									
TOTALE VALORE																								(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo			
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																											
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
N.ORD	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO				☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO												
																		Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante									
																											
																		Firma del richiedente la registrazione									
																											

[illegible]